

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**

Alle tutte le Aziende Clienti

**Loro Sedi**

## La Circolare per i clienti

15 settembre 2017

### Anteprima

<a href="#">BEPS: disponibili due nuovi documenti dell'OCSE</a>	pag. 2
<a href="#">Alert dichiarazioni 2013, è tempo di rispondere</a>	pag. 2
<a href="#">I profili fiscali dell'intervento del notaio nella soluzione della crisi coniugale</a>	pag. 3
<a href="#">Ecco la procedura per il "visto investitori"</a>	pag. 2
<a href="#">Comunicazione cedolare secca, via libera al ravvedimento</a>	pag. 4
<a href="#">Beni confiscati, i debiti erariali si estinguono</a>	pag. 5
<a href="#">IRAP, niente obbligo dichiarativo per gli agricoltori esenti</a>	pag. 6
<a href="#">Crisi industriale complessa, CIG estesa di 12 mesi</a>	pag. 6
<a href="#">Ecobonus condominio, via libera alla cessione del credito per i contribuenti no tax area</a>	pag. 7
<a href="#">Preventivo scritto obbligatorio per tutti i professionisti, dal 29 agosto è realtà</a>	pag. 8

### Adempimenti

<a href="#">Il nuovo spesometro al debutto il 28 settembre</a>	pag. 9
--	--------

### Guide operative

<a href="#">Aiuto alla crescita economica: le nuove modalità attuative</a>	pag. 10
--	---------

## FISCO

### Fiscalità internazionale Transfer pricing

#### **BEPS: disponibili due nuovi documenti dell'OCSE**

L'OCSE, come nuovo tassello del mosaico del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting), ha aggiornato sul proprio canale ufficiale le Linee guida sul Country-by-Country Reporting (**BEPS Action 13**).

Questi i **temi aggiornati** all'interno del documento:

- Definition of revenues;
- Amount of income tax accrued and income tax paid;
- Short accounting period.

Si ricorda che il BEPS Action 13 ha introdotto un nuovo approccio valutativo della documentazione del transfer pricing, consistente in un file contenente informazioni standardizzate rilevanti per tutti i membri di una multinazionale; in un file locale che si riferisce alla trascrizione materiale del contribuente; in una reportistica tra Paesi (CbC Report) contenenti informazioni sulla distribuzione globale dei redditi e delle imposte del gruppo.

### Comunicazione di irregolarità Cartelle esattoriale Avviso di accertamento

**GIUFFRÈ** | **COMMERCIALISTI**

## Modello 730

### Modello unico persone fisiche

#### **Alert dichiarazioni 2013, è tempo di rispondere**

Si avvicina il termine per rispondere alle **segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni** relative al **2013**. Il **termine massimo** concesso agli intermediari per fornire un riscontro alle comunicazioni scade, infatti, il prossimo **16 ottobre** (termine slittato a tale grazie all'applicazione della sospensione feriale dei termini). In assenza di una risposta si rischia una sanzione che va da 516.46 euro a 5.164,56 euro.

Le irregolarità, segnalate dall'Agenzia delle Entrate a partire dallo scorso 24 luglio tramite il canale Entratel, sono relative all'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti **dall'incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria** con riferimento all'anno 2013. Per rispondere gli intermediari potranno utilizzare l'applicativo "In.Te.S.A.", accessibile all'interno del portale Entratel: da qui potranno essere forniti elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché si potrà allegare eventuale documentazione a supporto. Attraverso lo stesso canale, la Direzione Centrale Audit comunicherà agli interessati l'esito dell'istruttoria in relazione ai casi segnalati.

## Imposta di registro

### **I profili fiscali dell'intervento del notaio nella soluzione della crisi coniugale**

Il Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 31-201-T, analizza il nuovo orientamento giurisprudenziale ([Corte di Cassazione sentenze n. 2111 del 3 febbraio 2016](#) e [n. 3110 del 17 febbraio 2016](#)) in merito al **regime fiscale** di esenzione di cui all'[art. 19](#) L. n. 74/1987 in relazione agli atti e documenti relativi al procedimento di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e al procedimento di separazione personale.

La **Cassazione**, infatti, ha affermato *che «il trattamento fiscale in esenzione deve essere riconosciuto anche all'atto posto in essere tra i coniugi solo in 'occasione' del procedimento di separazione e di divorzio, ove anche assuma la forma e il contenuto di una pattuizione contrattuale ai sensi [dell'art. 1372 c.c.](#) di tenore "diverso" rispetto al contenuto "necessario" della separazione o del divorzio»*.

Inoltre, il documento analizza la possibilità di applicare l'esenzione in parola agli **atti esecutivi** di accordi stipulati in previsione della futura separazione o divorzio, nonché agli accordi anteriori, coevi o successivi alla separazione consensuale omologata.

[CNN, 6 settembre 2017, Studio n. 31-2017\\_T](#)  
[Corte di Cassazione 3 febbraio 2016, n. 2111](#)  
[Corte di Cassazione 17 febbraio 2016, n. 3110](#)  
[Art. 19, Legge 6 marzo 1987, n 74](#)  
[art. 1372 c.c.](#)

## [Legge di Bilancio 2017](#) [Fiscaltà internazionale](#)

### **Ecco la procedura per il “visto investitori”**

Il **MISE** ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il [Decreto interministeriale 21 luglio 2017](#), con il quale definisce la **procedura per l'accertamento dei requisiti** per l'ingresso ed il soggiorno in Italia degli investitori stranieri ai sensi dell'[art. 26-bis](#), Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 ([art. 1](#), comma 148, Legge n. 232/2016).

La norma, finalizzata a **facilitare l'ingresso di potenziali investitori**, consente il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi al di fuori delle quote massime previste dal medesimo T.U. sull'immigrazione, agli stranieri che soddisfino i requisiti di cui all'[art. 26-bis](#) citato. A tal fine il Decreto interministeriale pubblicato dal MISE definisce la procedura volta all'accertamento di tali requisiti da parte del Comitato al quale dovrà essere presentata (tramite la piattaforma online) la seguente **documentazione**:

1. copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
2. documentazione con cui il richiedente dimostra di essere titolare e beneficiario effettivo degli importi da destinare agli investimenti, e che tali importi sono disponibili e trasferibili in Italia;
3. certificazione attestante la provenienza lecita dei fondi costituita da: 1. una dichiarazione resa dal soggetto richiedente in cui si indica la fonte dalla quale provengono i fondi;
4. certificazione di insussistenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti rilasciata dalle autorità competenti dei Paesi diversi dall'Italia nei quali, nei 10 anni precedenti all'invio della candidatura e successivamente al compimento del 18° anno di età, il richiedente ha soggiornato per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi;
5. dichiarazione in cui il richiedente si impegna a utilizzare i fondi entro tre mesi dall'ingresso in Italia per la realizzazione dell'investimento o della donazione e a mantenere l'investimento per almeno due anni. La dichiarazione è corredata da una descrizione delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Dopo il rilascio del nulla osta, il richiedente potrà presentare la domanda di visto all'ufficio consolare competente per territorio.

[MISE, Decreto 21 luglio 2017](#)  
[Art. 26-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#)  
[Art. 1, Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

[Cedolare secca](#)  
[Ravvedimento operoso](#)  
[Registrazione contratti di locazione](#)  
[Locazione](#)

### **Comunicazione cedolare secca, via libera al ravvedimento**

Al via il **ravvedimento operoso** in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di “cedolare secca”. La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate tramite la [Risoluzione n. 115/E](#) del 1° settembre 2017.

Secondo le nuove indicazioni, nonostante la sanzione applicata alle ipotesi in questione sia già **graduata** in base al ritardo impiegato dal contribuente per presentare la comunicazione, si può comunque applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’[art. 13](#) del D.Lgs n. 472/1997.

La norma che sanziona tali fattispecie, contenuta all’[art. 3](#), comma 3, D.Lgs. n. 23/2011 (recentemente modificata ad opera del [D.L. n. 193/2016](#)) prevede, infatti, che: **“In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”**.

Ebbene, potendosi ulteriormente beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento, significa che:

- se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione base è **pari a 50 euro**, ridotta in base alle percentuali previste dal menzionato art. 13, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima;
- se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione del contratto di locazione in cedolare secca avviene con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a **100 euro**, ridotta in base alle percentuali di cui sopra, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento della medesima.

Altra indicazione fornita dalle Entrate con la medesima Risoluzione riguarda le **modalità di rinuncia all’aumento del canone**, quale condizione per l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca. Sul punto, è stato precisato che, nel caso di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione ulteriore in tal senso mediante raccomandata.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 01 settembre 2017, n. 115/E](#)  
[D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)  
[Art. 3, comma 3 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#)  
[Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#)

## Misure cautelari

### Debiti

### IRPEF

### IRES

### IVA

## **Beni confiscati, i debiti erariali si estinguono**

I **debiti IRPEF e IRES dell'impresa confiscata alla mafia si estinguono per confusione. I debiti IVA e IRAP no.** È questa, in estrema sintesi l'indicazione contenuta nella [Risoluzione n. 114/E](#) diramata il 31 agosto 2017 dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un interpello da parte di un amministratore giudiziario.

I dubbi dell'istante, prospettati alle Entrate, vertono proprio sulla sorte dei **debiti erariali delle imprese confiscate** e, in particolare, sulla portata dell'art. 50 del codice delle leggi antimafia, ai sensi del quale, *“nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c. (confusione in capo allo Stato della qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario, ndr)”*.

Muovendosi dal testo di tale norma le Entrate compiono una prima **delimitazione**: la confusione opera solo in caso di crediti aventi natura “erariale”, ovvero, a titolo esemplificativo, crediti relativi all'IRPEF, all'IRES, all'IVA, alle ritenute alla fonte, all'imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale, ma non anche in relazione ai crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali e ai diritti camerari.

Secondo quanto chiarito dalla Risoluzione, **i crediti erariali che si estinguono per confusione** sono, innanzitutto, quelli maturati fino alla data di adozione del provvedimento di sequestro. Per quanto concerne, invece, quelli maturati durante la vigenza del procedimento cautelare, “si estinguono per confusione solo i crediti IRPEF/IRES mancando, con riferimento a detti tributi, il presupposto soggettivo per l'imposizione (lo Stato non è, infatti, identificabile con una persona fisica né è un soggetto passivo ai sensi dell'[art. 74](#) del T.U.I.R.). Restano, invece, esclusi dall'effetto estintivo i crediti IRAP, IVA o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio”.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 agosto 2017, n. 114/E](#)

[Art. 74, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[IRAP](#)  
[Modello IRAP](#)  
[Impresa agricola](#)  
[Legge di Stabilità 2016](#)

### **IRAP, niente obbligo dichiarativo per gli agricoltori esenti**

Sono tenuti alla presentazione della **dichiarazione IRAP** i soggetti per i quali si applica l'esclusione della soggettività passiva ai fini IRAP prevista dalla [Stabilità 2016](#) (art. 1, comma 70, L. n. 208/2015)? È questo uno dei quesiti avanzati dalle Associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e risolti dalla [Risoluzione n. 93/E](#) pubblicata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 19 luglio. La prassi in commento fa chiarezza sulle modalità di determinazione dell'imponibile e di compilazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti che svolgono attività agricole a seguito della esclusione dall'IRAP di alcune di dette attività.

Come noto, infatti, la manovra finanziaria varata lo scorso anno ([L. n. 208/2015](#)) ha ampliato la platea dei soggetti che non sono soggetti passivi dell'imposta, includendo coloro che svolgono le attività per le quali in precedenza si applicava l'aliquota ridotta dell'1,9%, ai sensi dell'abrogato comma 1 dell'[art. 45](#) D.Lgs. n. 446/1997. Tale novità si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e, quindi, per tutti i soggetti solari, a partire dal 2016.

Ciò premesso, e ritornando al quesito proposto, la **risposta data dall'Amministrazione Finanziaria è negativa**. Secondo quanto precisato nella Risoluzione, "i soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l'esclusione dall'imposizione ai fini IRAP (...) non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al "fatturato". Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP (...) al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all'applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati".

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 luglio 2017, n. 93/E](#)  
[Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#)  
[D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#)

[Cassa integrazione Guadagni](#)  
[Dipendenti retribuzione e contributi](#)  
[Lavoro dipendente e subordinazione](#)

### **Crisi industriale complessa, CIG estesa di 12 mesi**

La domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie nelle quali è parte l'Agenzia Ai sensi dell'[art. 44](#) co. 11-bis del D.Lgs. n. 148/15 è stata prevista, per l'anno 2016, in favore delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, la possibilità di richiedere, da parte di quest'ultime, un trattamento di integrazione salariale straordinaria sino al limite massimo di 12 mesi.

Il [D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito in [Legge 3 agosto 2017, n. 123](#), oggetto della comunicazione datata 28 agosto del Ministero del Lavoro in esame e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 12 agosto, n. 188, ha introdotto, al Capo I, l'art. 3-ter che, modificando l'[art. 44](#) co. 11-bis del D.Lgs. n. 148/15 prevede la concessione, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, di un **ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria** sino al limite massimo di 12 mesi "per ciascun anno di riferimento": per questo motivo, le imprese che nel 2016 abbiano beneficiato del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'[art. 44](#) co. 11-bis del D.Lgs. n. 148/15, possono richiedere, anche per il 2017, la concessione del medesimo beneficio, non oltre il termine di 12 mesi, a valere sulle risorse assegnate per questa annualità.

[D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#)

[Legge 3 agosto 2017, n. 123](#)

[D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#)

[Risparmio energetico](#)

[Ristrutturazione edilizie](#)

[Detrazioni per risparmio energetico](#)

[Oneri deducibili e detraibili](#)

#### **Ecobonus condominio, via libera alla cessione del credito per i contribuenti no tax area**

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 4-bis del D.L. 50/2017 alla disciplina, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate è dovuto tornare sulla cessione del credito di imposta, derivante dall'**ecobonus**, dei **contribuenti no tax area** alle banche, sostituendo, in questo modo, il **provvedimento dell'8 agosto 2017**.

Con la nuova disciplina i contribuenti che rientrano nella no tax area, e che non sono soggetti ad imposizione IRPEF, possono cedere il credito relativo all'**ecobonus sui lavori condominiali** anche a banche ed intermediari finanziari.

Entrando **nel dettaglio** del provvedimento dell'Amministrazione, si nota come il credito può essere ceduto da tutti i condomini beneficiari delle detrazioni d'imposta per gli interventi di riqualificazione. Da ciò discende che la possibilità di cedere il credito riguarda tutti i condomini che contribuiscono alla riqualificazione.

Inoltre, spiega l'Agenzia *"Il credito d'imposta cedibile da parte di tutti i condòmini, compresi quelli che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c.d. no tax area, corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda delle **spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** nella misura del 70%, per gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio e nella misura del 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi."*

Per rendere effettiva la cessione, **il condominio cedente deve comunicare all'amministratore, entro il 31 dicembre** del periodo d'imposta di riferimento, **i dati della**



**cessione, l'avvenuta cessione e i dati del cessionario.** Spetterà poi all'amministratore comunicare i dati appena riportati all'amministrazione finanziaria. In caso di mancata comunicazione la cessione risulta inefficace.

In conclusione, l'AdE rende noto che rimanda ad una successiva Risoluzione l'istituzione del codice tributo per fruire della compensazione del credito tramite modello F24.

[Agenzia delle Entrate, 28 agosto 2017, Comunicato stampa](#)

## Parametri professionali POS Professionisti

### **Preventivo scritto obbligatorio per tutti i professionisti, dal 29 agosto è realtà**

Dal 29 agosto scorso, ex [L. n. 124/2017](#), è diventato **obbligatorio**, per tutte le professioni per cui è prevista iscrizione all'apposito albo o collegio, **la presentazione di un preventivo scritto al cliente** nel momento di conferimento dell'incarico.

In particolare, la [L. n. 124/17](#) ha modificato l'[art. 9](#), co. 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#); il nuovo co. 4 dell' [art. 9](#), recita che *"Il compenso per le **prestazioni professionali** è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve **rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico**, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio."*

Lo stesso dettato normativo sopra riportato è anche intervenuto in regolazione dei rapporti tra professionisti e clienti, disciplinando, all'art. 1 co. 152 che "al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni."

[Legge 4 agosto 2017, n. 124](#)

[Art. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#)

[L. 24 marzo 2012, n. 27](#)

## ADEMPIMENTI

[Spesometro](#)

[Comunicazione dati IVA](#)

[IVA](#)

[Verifiche fiscali](#)

[Legge di Bilancio 2017](#)

### Il nuovo spesometro al debutto il 28 settembre

Con il D.L. collegato alla [Legge di Bilancio 2017](#), a partire dal 1° gennaio 2017 tra i nuovi adempimenti è stato inserito lo **spesometro analitico** trimestrale **2017**.

Il cd. Spesometro introdotto tra gli adempimenti fiscali dal [D.L. n. 78/2010](#), consente di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le **operazioni rilevanti ai fini IVA** (cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute).

L'[art. 4](#) della Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i **soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate**, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i **dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di**

**GIUFFRÈ** | **COMMERCIALISTI**

riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'[art. 25](#) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

Sono ammesse **due deroghe**: la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata **entro il 16 settembre** e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

Inoltre per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'[art. 21](#) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla [Legge 30 luglio 2010, n. 122](#), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il **25 luglio 2017**.

Questa scadenza è stata prorogata successivamente prorogata con il decreto milleproroghe in cui è stato stabilito che:

*“Per il primo anno di applicazione (...) le comunicazioni possono essere effettuate:*

- a) per il primo semestre entro il **16 settembre 2017**;*
- b) per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018”.*

Infine, per venire incontro alle esigenze segnalate dai professionisti, con un comunicato stampa del 1° settembre 2017, il **Ministero dell’Economia e delle Finanze** ha anticipato il contenuto di un D.P.C.M. che **posticipa** dal 16 settembre **al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate** dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017.

## GUIDE OPERATIVE

[ACE](#)  
[Modello Unico di società di persone](#)  
[Modello Unico Società di capitali](#)  
[Patrimonio netto](#)  
[IRES](#)

**Aiuto alla crescita economica: le nuove modalità attuative**

*di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia*

**GIUFFRÈ** | **COMMERCIALISTI**

Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s.  
Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca  
Tel. 0583.70.99.36 (n°2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: segreteria@studio92.info  
Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU)  
Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467

Il [D.M. del 3 agosto 2017](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le modalità attuative in relazione all'**ACE** – Aiuto alla Crescita Economica abrogando il [D.M. del 14 marzo 2012](#)).

Il Decreto divide i **beneficiari** in **due categorie**: Soggetti IRES e soggetti IRPEF.

### Soggetti IRES

Per le seguenti società ([art. 73](#), comma 1, lettera a) e b) del T.U.I.R.):

- ✓ società per azioni;
- ✓ società in accomandita per azioni;
- ✓ società a responsabilità limitata;
- ✓ società cooperative;
- ✓ società di mutua assicurazione;
- ✓ società cooperative europee;
- ✓ enti pubblici e privati diversi dai trust;
- ✓ trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- ✓ stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato ([art. 73](#), comma 1, lettera d) del T.U.I.R.);

è ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, l'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Se il periodo d'imposta dovesse essere superiore o inferiore all'anno, la variazione in aumento deve essere raggugliata alla durata del periodo stesso.

#### Nota bene:

- **il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio**, è determinato mediante l'applicazione dell'aliquota percentuale prevista dall'[art. 1](#), comma 3, D.L. n. 201/2011;
- **il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell'esercizio 31/12/2010**, è costituito dal patrimonio netto risultante dal bilancio senza tener conto degli utili del medesimo esercizio.

La variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010 è costituita dalla somma algebrica (se positiva) tra i seguenti elementi:

- ✓ conferimenti di denaro versati dai soci o dai partecipanti;
- ✓ conferimento di denaro effettuati per acquisire la qualifica di soci o partecipati;
- ✓ utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Gli **incrementi** rilevano:

- ✓ in caso di conferimenti, se eseguiti in attuazione della delibera di aumento del capitale assunta successivamente all'esercizio in corso al 31/12/10 e a partire dalla data del versamento in caso di conferimenti;
- ✓ alla data dell'atto di rinuncia in caso di rinuncia ai crediti;
- ✓ alla data in cui assume effetto la compensazione in caso di incrementi derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale;
- ✓ dall'inizio dell'esercizio in cui le riserve sono formate nel caso di accantonamento degli utili.

**Nota bene:** si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.

Tra le **variazioni in diminuzione** rilevano le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, a soci e partecipanti. È compresa, in questo caso, la riduzione successiva all'acquisto di azioni proprie, che rileva nei limiti degli utili accantonati a riserva.

L'importo così ottenuto, denominato rendimento nozionale del capitale, potrebbe superare il reddito complessivo netto del contribuente, in tal caso l'eccedenza può essere utilizzata in due modi:

- riportandola in diminuzione del reddito complessivo netto dei successivi periodi d'imposta;
- utilizzandola in compensazione dell'IRAP sotto forma di credito d'imposta e ripartendo il credito in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell'Irap del periodo.

### Consolidato nazionale

Per i soggetti IRES che partecipano al regime del consolidato nazionale, l'eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto del soggetto Ires potrà essere utilizzata in deduzione dal reddito complessivo globale netto del gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.

Se dovesse residuare, dopo tale operazione, ulteriore parte di eccedenza allora potrà essere utilizzata alternativamente in due modi:

- a) computata in aumento del rendimento nozionale dell'esercizio successivo dalla società ovvero dall'ente;
- b) in compensazione dell'Irap sotto forma di credito d'imposta.

### Trasparenza fiscale

In caso di opzione per uno dei due regimi di trasparenza fiscale, l'eventuale eccedenza del rendimento nozionale va utilizzata ripartendola in capo a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili o, in alternativa, utilizzandola in compensazione dell'IRAP.

Se si dovesse decidere per la ripartizione a favore di ogni socio, quest'ultimo potrà:

- 1) utilizzare tale importo in diminuzione del proprio reddito complessivo netto dichiarato;
- 2) oppure procedere con l'utilizzo di tale somma in compensazione dell'IRAP.

### Soggetti IRPEF

Le agevolazioni sono applicate, in quanto compatibili, anche:

- alle persone fisiche;
- alle società in nome collettivo;
- alle società in accomandita semplice;

che adottino il regime di **contabilità ordinaria**.

La **variazione in aumento del capitale**, per tali soggetti, deriva dalla somma algebrica (se positiva) dei seguenti elementi:

- ✓ differenza positiva tra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
- ✓ elementi positivi e negativi, rilevati nel corso degli esercizi in regime di contabilità ordinaria a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 così come devono essere considerati dai soggetti IRES.

Per la quantificazione del rendimento nozionale, alla variazione in aumento del capitale va applicata una delle aliquote previste per il calcolo dell'IRPEF. Nel caso di eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito d'impresa, tale importo potrà essere utilizzato:

- ✓ in aumento dell'importo deducibile determinato per i periodi d'imposta successivi;
- ✓ come credito d'imposta.

### Casi particolari:

- **Imprese in regime di contabilità semplificata nell'anno 2010:** in tal caso è computata la differenza positiva o negativa tra il patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilità ordinaria e il patrimonio netto desumibile dal prospetto relativo all'esercizio di prima applicazione, in detto quinquennio, del regime di contabilità ordinaria;
- **imprese costituite dopo il 31/12/2010:** in tal caso si assume come differenza il patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilità ordinaria.

### Soggetti esclusi

Il beneficio **non si applica** alle società che non sono in condizioni normali di attività e precisamente alle società:

- a) assoggettate alle procedure di fallimento;
- b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta;
- c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- d) che svolgono come attività prevalente quelle attività per cui hanno esercitato l'opzione di cui all'[art. 155](#) del T.U.I.R. (attività marittime);
- e) agricole che determinano il reddito ai sensi dell'[art. 32](#) del T.U.I.R.

Di conseguenza non si applicano altresì agli imprenditori individuali in fallimento e agli agricoltori che determinano il reddito ai sensi dell'[art. 32](#) del T.U.I.R.

[www.fiscopiù.it](http://www.fiscopiù.it)

## La Circolare per i clienti

30 settembre 2017

### Anteprima

<a href="#">Elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale</a>	pag. 2
<a href="#">MISE: entra in vigore il CETA</a>	pag. 2
<a href="#">Autotrasporto: al via le domande per gli incentivi sugli investimenti</a>	pag. 3
<a href="#">MISE: nuovi chiarimenti sul BRIS</a>	pag. 3
<a href="#">Comodato di terreni, requisiti per l'agevolazione fiscale</a>	pag. 4
<a href="#">Internazionalizzazione, ecco a chi spettano i nuovi voucher da 15.000 euro</a>	pag. 5
<a href="#">Approvato il nuovo modello RL</a>	pag. 5
<a href="#">Alberghi, ok al doppio bonus</a>	pag. 6
<a href="#">Al via il sostegno alla natalità</a>	pag. 6
<a href="#">Enti Locali, pronto il modello di certificato del bilancio di previsione 2017</a>	pag. 7

### Adempimenti

<a href="#">Errori del 730, possibilità di correzione entro il 25 ottobre</a>	pag. 8
---	--------

### Guide operative

**GIUFFRÈ** | **COMMERCIALISTI**

16



**FISCO****Studi di settore****Elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale**

Il 22 settembre 2017, attraverso il [Provvedimento n. 191552](#), l'Agenzia delle Entrate ha reso noto il 'Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale' (**ISA**).

Quest'ultimi saranno applicabili a partire dal **periodo di imposta 2017**, a seguito dell'approvazione tramite decreto ad opera del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Tali indicatori statistico-economici, tramite [l'art. 9-bis](#), co. 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 hanno sostituito gli **studi di settore**.

I **nuovi 70 Indici sintetici** di affidabilità riguarderanno circa 1,4 milioni di contribuenti. In particolare, **29 Indici** saranno elaborati per il **settore del commercio**; tra le attività interessate vi sono quelle del commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all'ingrosso di mobili.

Sono invece **17 gli Indici** individuati per il **comparto dei servizi** (carrozzeri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, ma anche intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici). Per le **manifatture** gli Indici individuati **sono 15** e riguardano, tra gli altri, la fabbricazione di articoli da viaggio, borse, la fabbricazione,

lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma. **Per i professionisti** i nuovi Isa riguardano **9 diverse attività di lavoro autonomo**, tra le quali quelle dei disegnatori grafici, dei geometri e degli studi legali.

[Agenzia Entrate, Provvedimento 22 settembre 2017, n. 191552](#)  
[Art. 9-bis, co. 2. D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#)

## Fiscalità internazionale

### **MISE: entra in vigore il CETA**

**Abbattimento di dazi** su beni come macchinari industriali (1 miliardo di export e dazi fino al 9,5%), mobili (128 milioni di export gravati dal 9,5% di dazi), calzature (dazi al 20%), vino (300 milioni di export e dazi fino ai 7 centesimi al litro), pasta (fino all'8,5%), cioccolata (fino al 6%), pomodori (fino all'11,5%), acque minerali (esportazioni 39 milioni di euro, dazi 11%), prodotti in pelle (50 milioni di export, dazi fino a 13%).

Sono questi i **vantaggi**, per le nostre aziende, soprattutto per quelle piccole e medie, che deriveranno dal CETA, l'Accordo economico e commerciale tra l'UE e il Canada, approvato dal Parlamento Europeo il 15 febbraio 2017. Entrato in vigore il 21 settembre 2017, ma effettivamente operativo solo a seguito della ratifica di tutti gli Stati Membri dell'UE, il [CETA](#) abolisce il 99% delle tariffe doganali canadesi, rimuove alcune importanti barriere non tariffarie, garantisce l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle aziende europee così come l'accesso al mercato dei servizi, assicura la tutela della proprietà intellettuale secondo gli standard più avanzati e riconosce 171 indicazioni geografiche europee (di cui 41 italiane).

## Autoveicoli

### **Autotrasporto: al via le domande per gli incentivi sugli investimenti**

Ai nastri di partenza gli **incentivi per investimenti nel settore dell'autotrasporto per il 2017**. Dalle 15.00 del 21 settembre 2017 potranno essere presentate, tramite il **Portale dell'Automobilista**, le domande di accesso ai contributi previsti dal [D.M. 20 giugno 2017](#) rivolte alle imprese di autotrasporto per conto terzi, alle strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, iscritte al REN e le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

La misura è diretta a sostenere gli **investimenti avviati dopo il 2 agosto 2017** e ultimati **entro il 15 aprile 2018**.

Le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella "Guida Incentivi Investimenti nel Settore Autotrasporto 2017" pubblicata sul "**Portale dell'Automobilista**". Il

documento descrive nel dettaglio le funzionalità offerte dall'applicazione "Incentivi Investimenti nel settore Autotrasporto" che permette la compilazione e l'inoltro della domanda e della rendicontazione relativamente alla richiesta del suddetto servizio.

Si ricorda che è ammessa **una sola domanda per impresa iscritta all'Albo e/o al REN**. Per l'istruttoria delle domande l'Amministrazione si avvale di RAM (Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.) che provvede all'esame delle istanze e della documentazione tecnica prodotta attestante gli investimenti.

Come per il 2016, la domanda dovrà essere corredata da una serie di **documentazioni**, tra cui, le dichiarazioni sugli aiuti di Stato e sulla sussistenza delle caratteristiche tecniche degli investimenti.

[Guida Incentivi Investimenti nel settore Autotrasporto 2017](#)  
[D.M. 20 giugno 2017](#)

## Fiscalità internazionale

### **MISE: nuovi chiarimenti sul BRIS**

A decorrere dal 29 agosto 2017 è entrato in vigore [D.M. 8 giugno 2017](#) di attuazione del sistema di interconnessione dei **registri centrali, commerciali e delle imprese** ([art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE](#)).

Le nuove disposizioni comportano - oltre la messa a disposizione, attraverso il **portale UE e-Justice** di una serie predeterminata di notizie ed atti presenti sui registri centrali, commerciali e delle imprese dei paesi membri dell'UE e dei paesi aderenti allo spazio economico europeo relativi alle società di capitali - l'attribuzione di un "identificativo unico" alle società di capitali e alle succursali (sedi secondarie) delle stesse presenti in ciascun paese membro. Tale attribuzione del citato "identificativo unico" è volta, in particolare, a consentire un interscambio tra i registri delle imprese unionali nel caso di "eventi" che hanno riflessi transnazionali.

Sul punto, il MISE, tramite la **Circolare 3701/C del 20 settembre 2017** ha fornito alcune indicazioni su tempi e modalità di avvio del BRIS (Business registers interconnection system). Secondo quanto indicato, lo stesso ha iniziato ufficialmente la sua attività l'8 giugno 2017. Attualmente, però, non tutte le sue funzionalità sono attive: non risulta attivo il servizio di consultazione dei dati ed atti a pagamento; mentre è attivo il servizio di consultazione dei dati che la direttiva ha previsto come gratuiti.

*"Non risultano operativi" – si legge nella Circolare – "i servizi per le notifiche transfrontaliere tra registri imprese, relative sia alle succursali che alle fusioni. In diversi paesi membri, infatti (tra cui l'Italia), gli elementi identificativi di società e succursali sono risultati, in alcuni casi, non perfettamente in linea con le previsioni delle direttive "sottostanti" al BRIS, con la conseguenza di impedire il corretto funzionamento del predetto sistema di notifiche".* L'attivazione del sistema di notifiche transnazionali, secondo quanto indicato, dovrebbe avvenire entro fine anno.

[MISE, Circolare 20 settembre 2017, n. 38082](#)  
[MISE, Circolare 20 settembre 2017, n. 380825\\_ALLEGATO](#)  
[D.M. 8 giugno 2017](#)  
[Art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE](#)

[Accise](#)  
[Scheda carburante](#)  
[Contratti agrari](#)

### **Comodato di terreni, requisiti per l'agevolazione fiscale**

Con la [Nota n. 104162](#) l'Agenzia delle Dogane ha precisato che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali, previste dal [D.M. 14 dicembre 2001 n. 454](#), per l'utilizzo dei carburanti nei lavori agricoli, il **contratto di comodato di terreni** debba, necessariamente, essere sottoposto a registrazione e avere forma scritta.

Le Dogane ribadiscono che **presupposti** imprescindibili per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale sono:

- identificazione chiara del soggetto richiedente il beneficio fiscale;
- effettivo possesso e utilizzo del terreno nell'arco temporale in cui sono stati consumati i carburanti per cui si vuole ottenere il rimborso.

Saranno applicate **aliquote ridotte di accisa** riguardanti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni, ai carburanti utilizzati in lavori agricoli.

Nella stessa nota, inoltre, viene ricordato che il decreto ministeriale del 2001, riguardante le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, individua i **soggetti legittimati** ad usufruire del suddetto beneficio e gli adempimenti da compiere per fruire dei prodotti ad aliquota ridotta di accisa.

Il documento dell'Agenzia, poi, richiama l'[art. 2](#), c. 9, del D.M. n. 454/2001, sottolineando che sono **interessati dall'agevolazione fiscale** anche i consumi di prodotti utilizzati per lavorazioni svolte su terreni condotti in affitto, a condizione la richiesta sia accompagnata dalla documentazione comprovante la conduzione e la registrazione del relativo contratto.

Il suddetto beneficio fiscale è stato esteso altresì ai consumi propri di attività agricole esercitate su terreni condotti sulla base di un titolo di comodato.

[Agenzia delle Dogane, nota, 18 settembre 2017, n. 104162](#)  
[D.M. 14 dicembre 2001 n. 454](#)

## Fiscalità internazionale

### **Internazionalizzazione, ecco a chi spettano i nuovi voucher da 15.000 euro**

Poco più di due mesi e potranno essere richiesti i nuovi **voucher per l'internazionalizzazione** maggiorati. Si tratta dei "voucher advanced stage", previsti dal [D.M. 17 luglio 2017](#), di importo pari a 15.000,00 euro, assegnati a fronte di un contratto di servizio con una società di TEM di importo almeno pari, al netto dell'IVA, a 25.000,00 euro.

I nuovi voucher, che non si sostituiscono ai vecchi ma ad essi si affiancano, sono innalzabili fino a 30.000 euro al raggiungimento di specifici obiettivi sui volumi di export. Più nello specifico, l'ottenimento dell'importo aggiuntivo è subordinato alla presentazione di un **progetto di internazionalizzazione**, da realizzarsi anche con il concorso del TEM messo a disposizione dalla società di temporary export management, in grado di produrre ricadute positive sui volumi di vendita all'estero. Le modalità e le condizioni di concessione ed erogazione del suddetto contributo aggiuntivo saranno definite da successivi provvedimenti direttoriali del Ministero.

**Le domande per accedere alla misura** possono essere compilate a partire dalle ore 10.00 del 21 novembre 2017. Ai fini della trasmissione delle istanze, lo sportello verrà aperto alle ore 10.00 del 28 novembre 2017 per essere chiuso alle ore 16.00 del 1° dicembre 2017. Tutta la procedura dovrà avvenire telematicamente nell'apposita sezione "Voucher per l'internazionalizzazione" del sito internet del Ministero.

[MISE, Decreto 17 luglio 2017 G.U. 18 settembre 2017, n. 218](#)

[MISE, D.M. 18 settembre 2017](#)

## Registrazione contratti di locazione

### Imposta di registro

### Locazione

### F23

### **Approvato il nuovo modello RLI**

A partire dal **19 settembre 2017**, è operativo e obbligatorio il nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare e per i successivi adempimenti.

Tale modello deve essere trasmesso alle Entrate, oltre che per la registrazione dei già citati contratti di locazione, anche nel caso di cessioni, risoluzione del contratto di affitto e per esercitare o revocare l'opzione della tassazione tramite cedolare secca.

La novità più rilevante prevede l'introduzione di ulteriori dati relativi alle parti contrattuali e al tipo di contratto.

Il nuovo **quadro E**, inoltre, contiene specificazioni su eventuali mutamenti annuali del canone di locazione in corso di contratto.

Il nuovo modello in allegato deve essere presentato telematicamente o per mezzo di soggetti autorizzati alla trasmissione.

[Detrazione per risparmio energetico](#)  
[Ammortamento](#)  
[Risparmio energetico](#)  
[Detrazioni per ristrutturazioni edilizie](#)  
[Legge di Stabilità 2016](#)

### Alberghi, ok al doppio bonus

Gli alberghi **possono cumulare**, sui medesimi investimenti, il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, cd. "bonus hotel", con il super-ammortamento. La conferma arriva con la [Risoluzione n. 118/E](#) dell'Agenzia delle Entrate. Interrogata ripetutamente sulla possibilità di fruire di entrambi le agevolazioni, previste, rispettivamente, dall'[art. 10](#) D.L. n. 83/2014 e dall'[art. 1](#), commi da 91 a 94, L. n. 208/2015; l'Amministrazione finanziaria ha, quindi, deciso di fare chiarezza.

I dubbi dei contribuenti sono sempre sorti a causa di una disposizione del [D.M. 7 maggio 2015](#), attuativo del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, che pattuisce la non cumulabilità con altre agevolazioni (l'[art. 3](#), comma 3 stabilisce che il bonus "è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale").

Ma, secondo quanto indicato dalle Entrate (sentito anche il MEF), tale disposizione esclude la cumulabilità con *"le sole misure agevolative già in vigore al momento dell'emanazione del Decreto (D.M. 7 maggio 2015, ndr) ed aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d'imposta di cui all'art. 10 del D.L. n. 83/2014 nonché le stesse finalità di quest'ultimo"*. Come ad esempio la detrazione del 65% delle spese di riqualificazione energetica riconosciuta anche in favore dei contribuenti titolari di reddito d'impresa per gli interventi effettuati sugli immobili strumentali.

Nessun problema, invece, in relazione al **super-ammortamento** previsto dalla Stabilità 2016, "che persegue finalità del tutto diverse"- si legge nella nuova Risoluzione- "e tali da non poter ritenere le agevolazioni *de quibus* alternative tra loro, sebbene le spese ammissibili alle stesse possano incidentalmente coincidere".

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 settembre 2017, n. 118 E](#)  
[Art. 10, D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#)  
[Art. 1, commi da 91 a 94, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#)

### [Legge di Bilancio 2017](#)

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

## Al via il sostegno alla natalità

Decolla il nuovo Fondo di sostegno alla natalità previsto dall'ultima Legge di Bilancio 2017. Ieri è approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo ([D.P.C.M. 8 giugno 2017, G.U. n. 213 del 12 settembre 2017](#)) contenente la disciplina della misura agevolativa. Ecco come funziona.

**Sono beneficiari** i genitori (in ogni caso soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) di bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall'adozione. I beneficiari devono essere in possesso della cittadinanza italiana e della residenza all'interno del territorio dello Stato.

Il fondo è pensato **per favorire l'accesso delle famiglie al credito mediante la concessione di garanzie dirette alle banche** e agli intermediari finanziari. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a sette anni, sono di ammontare non superiore a 10 mila euro e a tasso fisso non superiore al Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) sui prestiti personali pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso di responsabilità o affido condiviso è ammesso un solo prestito.

Per accedere alla garanzia i genitori devono aver presentato **nei termini** la certificazione attestante la nascita o l'adozione del proprio figlio secondo le modalità che verranno stabilite dal Protocollo d'intesa che verrà stipulata tra il Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

[D.P.C.M. 8 giugno 2017 G.U. 12 settembre 2017, n. 213](#)

[Revisore Enti Locali](#)

[Bilancio d'esercizio](#)

[Compensazioni crediti IVA](#)

[Contabilità ordinaria](#)

[Controlli fiscali del revisore](#)

## Enti Locali, pronto il modello di certificato del bilancio di previsione 2017

È stato approvato il modello di certificato del **bilancio di previsione per l'anno 2017** che gli Enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere **entro il 15 novembre 2017**. Allegato al [Decreto 6 settembre 2017](#), pubblicato il 14 settembre 2017, nella G.U. n. 215, il modello dovrà essere inviato esclusivamente per posta elettronica certificata alla Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo di posta elettronica: **finanzalocale.prot@pec.interno.it** e dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Ai fini della trasmissione, gli Enti locali utilizzeranno le **credenziali informatiche** (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione. Più **nello specifico**, andranno trasmessi:

- il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;
- il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello, identificato con «X» per il certificato c.d. "armonizzato», nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.

Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata. La sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente ad assolvere l'adempimento, in mancanza del riscontro positivo.

[Ministero dell'Interno, Decreto 6 settembre 2017 G.U. 14 settembre 2017, n. 215](#)

## ADEMPIMENTI

### [Dichiarazioni correttive, integrative e omesse](#)

#### [Modello 730](#)

#### [Modello Reddito Persone fisiche](#)

#### [Oneri deducibili e detraibili](#)

### **Errori del 730, possibilità di correzione entro il 25 ottobre**

Un contribuente che abbia **presentato il 730/2017** se riscontra che il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale ha commesso degli **errori**, deve comunicarglielo il prima possibile, affinché possa elaborare, nei termini, un mod. **730 "rettificativo"**.

Ma può accadere che il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, in tal caso dovrà **integrare la dichiarazione** originaria e le modalità da seguire sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

### **Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata**

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, come per esempio oneri non indicati, per cui dall'integrazione e/o dalla



rettifica può scaturire un maggiore credito o un minor debito a sua scelta, ha la possibilità di:

1. presentare **entro il 25 ottobre** un nuovo **modello 730 completo** di tutte le sue parti, tramite un Caf o a un professionista abilitato anche nel caso in cui l'assistenza sia stata in precedenza, prestata dal sostituto. In tale ipotesi dovrà essere indicato il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Naturalmente, il contribuente deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata mentre, se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta, dovrà presentare tutta la documentazione;
2. presentare un **Modello Redditi Persone fisiche 2017**, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2017 può essere presentato in alternativa:
  - entro il 31 ottobre 2017 (correttiva nei termini) (termine inizialmente previsto per il 30 settembre);
  - entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2017 relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore);
  - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – [art. 2](#) comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

In questo caso **l'importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione**, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

### **Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta**

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto, può presentare **entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere** tali dati.

In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Il nuovo modello 730 sarà uguale al modello 730 originario, ad eccezione dei dati indicati nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

### **Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturisce un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata**

Sempre **entro il 25 ottobre** può essere presentato un nuovo modello 730, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio, per integrare e/o correggere contemporaneamente, i seguenti errori:

- errata indicazione del sostituto che effettuerà il conguaglio;
- mancata indicazione di elementi che portano ad un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata.

### **Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito**

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Modello redditi Persone fisiche 2017.

Il modello redditi Persone fisiche 2017 può essere presentato:

- entro il 31 ottobre 2017 (correttiva nei termini) (il termine originario era il 30 settembre);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

In tutti i casi se dovesse risultare un maggior debito, il tributo dovuto dovrà essere pagato contestualmente con l’istituto del ravvedimento operoso versando sanzioni ed interessi.

## GUIDE OPERATIVE

### Credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno

**Crescita economica nel Mezzogiorno: Resto al Sud**  
*di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia*

**GIUFFRÈ** | **COMMERCIALISTI**

Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s.  
Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca  
Tel. 0583.70.99.36 (n°2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: segreteria@studio92.info  
Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU)  
Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467

Il Governo punta al Sud e con il [D.L. n. 91 del 20 giugno 2017](#) convertito con modificazioni dalla [L. 3 agosto 2017, n. 123](#) (pubblicato nella G.U. 12/08/2017, n. 188), crea **nuove opportunità per i giovani** che vogliono investire **nelle regioni del Mezzogiorno**.

Tra gli incentivi:

1. la **misura “Resto al Sud”** che prevede uno stanziamento pari a 1,3 miliardi di euro, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nel Sud che intendono avviare un’attività propria, nell’ambito della produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria ovvero relativa alla fornitura di servizi;
2. la **misura nota con il nome di ZES** che saranno attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate e sono da intendersi come zone geograficamente delimitate, da definire con un decreto presidenza del Consiglio su proposta del ministro per il Mezzogiorno e sentiti il ministro dell’Economia e le Regioni interessate, che saranno dotate di agevolazioni fiscali aggiuntive, rispetto al regime ordinario del credito d’imposta al Sud;
3. le **misure per l’imprenditoria giovanile in agricoltura** al fine di favorire l’autoimprenditorialità e il ricambio generazionale;
4. lo **slittamento di un mese della durata dell’iperammortamento**, la maggiorazione del 250% la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni Industria 4.0 introdotta dalla Legge di Bilancio 2017. In particolare, viene previsto che l’incentivo può essere fruito per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 fino 31 dicembre 2017 ovvero fino al 31 luglio 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 siano soddisfatte due condizioni e precisamente che l’ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Di seguito si analizza, nel dettaglio, la misura **“Resto al Sud”**.

### **Soggetti beneficiari**

La misura è volta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:

1. siano residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria o entro centoventi giorni se residenti all’estero;
2. non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio al 21 giugno 2017 (data di entrata in vigore del decreto);
3. non risultino beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore all’autoimprenditorialità.

### **Forme giuridiche ammissibili**

Le istanze possono essere presentate dai soggetti che abbiano costituito al momento della presentazione della stessa, un'impresa che abbia una delle seguenti forme giuridiche:

- impresa individuale;
- società ivi incluse le società cooperative.

Il provvedimento dà comunque la possibilità anche ai giovani che non abbiano costituito un'impresa di presentare le istanze per accedere all'agevolazione purché, provvedano a costituirla:

- **entro sessanta giorni** dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria se residenti in Italia,
- **entro 120 giorni** per i soggetti residenti all'estero.

Inoltre il decreto prevede che le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici previsti (età compresa tra i 18 e i 35) a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.

I soggetti beneficiari per tutta la durata del finanziamento **sono obbligati**:

- se ditte individuali, a mantenere la residenza nelle regioni nelle Regioni interessate dalla misura,
- se imprese o società ad avere, sede legale e operativa nelle Regioni interessate dalla misura.

Inoltre è richiesto che, al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non risulti titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.

## Finanziamento

L'agevolazione prevede finanziamenti di attività imprenditoriali relative:

- a **produzione di beni** nei settori dell'artigianato e dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura;
- alla **fornitura di servizi**, compresi i servizi turistici.

Sono escluse le **attività libero professionali e del commercio** ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

Non rientrano nel finanziamento:

- le spese relative alla **progettazione**;

- le spese relative alle **consulenze** e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.

È disposto comunque che le imprese e le società potranno aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

Ciascun richiedente può ricevere un finanziamento fino ad **un massimo di 50.000 euro**. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50.000 euro per ciascun socio, che presenti i richiesti ma fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro (in "de minimis" di cui ai [Regolamenti \(UE\) n. 1407/2013](#) e [n. 717/2014](#)).

I finanziamenti saranno erogati nelle seguenti forme:

1. **35% come contributo a fondo perduto** erogato dal soggetto gestore della misura;
2. **65% sotto forma di prestito a tasso zero**, concesso da istituti di credito in base alle modalità da definire in una convenzione.

Il prestito concesso deve essere rimborsato **entro otto anni** complessivi dalla concessione del finanziamento, (i primi due anni sono di pre-ammortamento), e usufruisce:

1. di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;
2. di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito che sarà concessa a valere su una sezione specializzata del Fondo di garanzia PMI, (è previsto un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico per la relativa disciplina).

I soggetti beneficiari della misura, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa.

In caso di società le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.

### **Iter procedurale**

Invitalia è il soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui è demandata l'amministrazione della misura con le modalità stabilite da apposita convenzione.

**Le istanze di accesso alla misura**, corredate da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, **possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse**, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia.

Le amministrazioni pubbliche le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore, potranno fornire, a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale.

Il soggetto gestore provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Possono essere richieste una sola volta, eventuali integrazioni documentali ai proponenti.

L'ammontare delle risorse erogate dal Fondo sviluppo e coesione è pari a 1,25 miliardi fino al 2025, di cui una prima parte sono stati già sbloccati dal Cipe nella riunione del 7 agosto 2017.

Per rendere l'agevolazione pienamente operativa manca ancora il decreto attuativo con le modalità e termini di presentazione delle domande, decreto ormai imminente.